



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2019

concernente la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 50, 58 e 60 e l'introduzione dei nuovi articoli 3, 60, 61 e 62

All'esame delle Commissioni della Gestione
e delle Petizioni e della Legislazione

6950 Tesserete, 19 settembre 2019

AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio municipale concernente la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 50, 58 e 60 e l'introduzione dei nuovi articoli 3, 60, 61 e 62.

Il Regolamento in oggetto è stato approvato in occasione della seduta del Legislativo del 10 novembre 2008 e trascorsi i termini di ricorso e di referendum è stato inviato al Dipartimento delle istituzioni per approvazione, in data 22 gennaio 2009 la Sezione degli enti locali (SEL) ha trasmesso la relativa ratifica. Il Regolamento ha poi periodicamente subito una serie di modifiche puntuali sino a giungere alla versione attuale ratificata dal Dipartimento delle istituzioni il 22 novembre 2016.

Le modifiche che siamo a proporre sono di varia natura e scaturiscono dalla necessità di apportare dei cambiamenti normativi puntuali, in ragione dell'esperienza maturata nel corso degli anni e di alcuni mutamenti legislativi.

Di seguito le passiamo in rassegna, fornendo dove il caso e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.



Art. 2

Versione attuale	Versione proposta
Art. 2 Sigillo - Stemma ¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 35 e porta il nome e lo stemma del Comune. ² Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro. ³ Lo stemma del Comune è rappresentato da due capre addossate e salienti di colore argento in campo azzurro. Nella parte inferiore un'onda del medesimo colore rappresenta il fiume Capriasca. Esso è riprodotto nell'allegato 2 del presente regolamento. ⁴ La riproduzione e l'utilizzo dello stemma comunale soggiace ad autorizzazione municipale.	Art. 2 Sigillo - Stemma ¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 35 28 e porta il nome e lo stemma del Comune. ² Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro. ³ Lo stemma del Comune è rappresentato da due capre addossate e salienti di colore argento (RAL: 7001) in campo azzurro (RAL: 5017). Nella parte inferiore un'onda del medesimo colore rappresenta il fiume Capriasca. Esso è riprodotto nell'allegato 2 del presente regolamento. ⁴ La riproduzione e l'utilizzo dello stemma comunale, illustrato nell'allegato 2, soggiace ad autorizzazione municipale. ⁵ Appartengono al Comune e soggiacciono pure ad autorizzazione gli stemmi riprodotti nell'allegato 2, appartenenti agli ex Comuni di Bidogno, Cagiallo, Campestro, Corticiasca, Lopagno, Lugaggia, Sala Capriasca, Tesserete, Roveredo e Vaglio.

Commento:

In primo luogo, si propone di modificare il diametro del sigillo conformandolo a quello realmente utilizzato che, per l'appunto, ha un diametro di 28 mm.

In secondo luogo, si intende codificare i colori dello stemma comunale basandosi sulla scala di colori normalizzata RAL.

Infine, onde evitare che gli stemmi dei vecchi Comuni possano essere usati impropriamente da altri soggetti, prendendo spunto da una recente modifica dell'art. 3 cpv. 4 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale, si reputa opportuno menzionarli nel Regolamento comunale, illustrandoli, così come lo stemma di Capriasca, in uno specifico allegato (cfr. allegato 2 al Regolamento comunale).

Art. 3 (nuovo)

Versione attuale	Versione proposta
	Art. 3 Albi ¹ L'albo comunale ufficiale del Comune di Capriasca è quello sito nei pressi del palazzo comunale a Tesserete. ² Gli altri albi situati sul territorio comunale, così come quello elettronico, hanno unicamente carattere informativo.

Commento:

Si propone l'introduzione di un nuovo articolo 3 al fine di rendere l'albo di Tesserete l'unico albo ufficiale del Comune, fermo restando che gli altri albi continueranno ad essere aggiornati



settimanalmente. Le ragioni alla base di tale proposta sono essenzialmente due. La prima prende spunto dal fatto che grazie all'aggiornamento costante del sito internet comunale la cittadinanza ha la possibilità di visionare agevolmente tutti gli atti pubblicati settimanalmente e se del caso impugnarli. La seconda nasce dalla constatazione che l'aggiornamento simultaneo dei 24 albi sparsi sul territorio comunale può comportare errori e/o dimenticanze che potrebbero inficiare, per questioni puramente formali, le decisioni prese dagli organi comunali. Attraverso questa modifica lo scrivente ritiene pertanto di continuare ad ottemperare ai disposti di legge e ad informare compiutamente la cittadinanza, scongiurando però il rischio di ricorsi causati da eventuali problemi nell'aggiornamento degli altri albi.

In conclusione ed a titolo informativo si precisa che da inizio anno l'aggiornamento settimanale di tutti gli albi comunali è effettuato da La Posta. Scelta questa volta a sgravare e ad attribuire altre mansioni al dipendente che svolgeva per più di mezza giornata a settimana tale compito, nonché ad incrementare la collaborazione ed il dialogo con l'importante interlocutore La Posta.

Art. 9 (vecchio art. 8)

Versione attuale	Versione proposta
Art. 8 Attribuzioni e deleghe del Consiglio comunale al Municipio ¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC. ² Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di: - spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC); - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. i LOC); - stipulazione di Convenzioni (art. 13 cpv. 2 LOC).	Art. 9 Attribuzioni e deleghe del Consiglio comunale al Municipio ¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 dalla LOC. ² Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di: - spese di investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC); - esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC); - acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 cpv. 1 lett. h LOC); - intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 cpv. 1 lett. i LOC); - stipulazione di Convenzioni (art. 13 cpv. 2 LOC).

Commento:

Ritenuto che con una certa regolarità la LOC è soggetta a revisioni parziali e modifiche puntuali che cambiano la numerazione degli articoli, ultima in ordine di tempo quella entrata in vigore il 1° luglio scorso, si propone di togliere da questo articolo e più in generale dal ROC il riferimento ad uno specifico articolo della LOC rimandando genericamente alla legge superiore. Operazione questa che per l'appunto si intende proporre anche per gli articoli 11 (vecchio art. 10), 23, 28, 29, 32, 33, 43, 50 e 63 (vecchio art. 60) ed i cui risultati sono puntualmente illustrati nell'allegato regolamento comunale che evidenzia le modifiche proposte.



Art. 11 (vecchio art. 10)

Versione attuale	Versione proposta
Art. 10 Costituzione dei gruppi e finanziamento dei partiti politici ¹ Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva notifica al Presidente del Consiglio Comunale la propria costituzione ed il proprio capogruppo. ² I gruppi ai sensi dell'articolo 73 della LOC ricevono un'indennità base annua di fr. 1'000.00 alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 150.00 per ogni consigliere comunale. ³ I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad un'indennità annua di fr. 150.00 per ogni consigliere comunale. ⁴ Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei gruppi politici in seno al Consiglio Comunale al 1° maggio di ogni anno. ⁵ Gli importi suindicati sono adeguati al rincaro, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, all'inizio di ogni quadriennio.	Art. 11 Costituzione dei gruppi e finanziamento dei partiti politici ¹ Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva notifica al Presidente del Consiglio Comunale la propria costituzione ed il proprio capogruppo. ² I gruppi ai sensi dell'articolo 73 della LOC ricevono un'indennità base annua di fr. 1'000.00 1'500.00 alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 150.00 200.00 per ogni consigliere comunale. ³ I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad un'indennità annua di fr. 150.00 200.00 per ogni consigliere comunale. ⁴ Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei gruppi politici in seno al Consiglio Comunale al 1° maggio di ogni anno. ⁵ Gli importi suindicati sono adeguati al rincaro, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, all'inizio di ogni quadriennio.

Commento:

Per quanto riguarda la prima modifica al capoverso 2 si richiama quanto indicato nel commento all'articolo precedente.

Oltre a ciò il Municipio, cosciente dell'aumento dei costi generali legati all'attività politica (aspetto questo pure sollevato in una recente interpellanza della Consiglieria comunale Lorenza Ponti Broggin), propone un adeguamento delle indennità corrisposte ai gruppi politici ed ai partiti politici, portando a fr. 1'500.00 l'indennità annua corrisposta ai gruppi politici ed a fr. 200.00 l'indennità annua per ogni consigliere comunale. A titolo informativo si osserva che da un punto di vista finanziario, tenuto conto dell'attuale composizione del Legislativo, tale modifica comporterebbe un maggior esborso annuo pari a circa fr. 4'000.00 (da fr. 9'250.00 a fr. 13'000.00).

Art. 12 (vecchi art. 11 e 12)

Versione attuale	Versione proposta
Art. 11 Sessioni ordinarie ¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria. ² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³ La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.	Art. 12 Sessioni ordinarie e straordinarie Le sedute ordinarie e straordinarie si tengono entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla LOC. ¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria. ² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. ³ La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. ⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può



Art. 12 Sessioni straordinarie ¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il Municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente. ² Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo decide il Presidente.	prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. Art. 12 Sessioni straordinarie ¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria: a) se il Municipio lo ritiene opportuno; b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente. ² Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo decide il Presidente.
---	---

Commento:

Ritenuto che in buona sostanza i due articoli riprendono i contenuti della LOC si propone di limitarsi a richiamarne i disposti.

Art. 15

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Art. 15 Funzionamento ¹ Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per coinvolgimento diretto, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta. ² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi. ³ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente. ⁴ Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per coinvolgimento diretto o quando sono interpellati su problemi particolari.	Art. 15 Funzionamento ¹ Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto, per un massimo di 5 minuti per intervento . Solo per coinvolgimento diretto, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta. ² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi. ³ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente. ⁴ Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per coinvolgimento diretto o quando sono interpellati su problemi particolari.

Commento:

Conformemente ai disposti degli artt. 28 cpv. 2 LOC e 39 cpv. 1 lett. h) RALOC e seppur in passato non vi siano stati particolari problemi, nell'ottica comunque di favorire lo svolgimento e l'organizzazione dei lavori del Legislativo si propone di introdurre un termine temporale per gli interventi da parte dei Consiglieri comunali.



Art. 17

Versione attuale	Versione proposta
Art. 17 Entrata in materia ¹ Le commissioni alle quali il messaggio è demandato, per il tramite del relatore, o i gruppi, per il tramite del loro capogruppo, hanno all'inizio della trattanda la facoltà di richiedere la votazione di entrata in materia. ² Se richiesta da un capogruppo, il Presidente dà prima la parola al/ai capogruppo/i che hanno formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri capigruppo che presentano le posizioni dei rispettivi gruppi in merito all'entrata in materia. ³ Se richiesta da una commissione, il Presidente dà prima la parola al relatore della Commissione che ha formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri relatori che presentano le posizioni delle rispettive commissioni in merito all'entrata in materia. ⁴ In seguito prende la parola il rappresentante del Municipio. ⁵ Infine il Presidente mette in votazione a maggioranza semplice l'entrata in materia.	Art. 17 Entrata in materia ¹ Scopo della votazione di entrata in materia è quello di significare al Municipio se il Legislativo intende occuparsi del tema proposto mediante Messaggio municipale, fermo restando che il Consiglio comunale debba in ogni caso esprimersi in merito ai conti preventivi e consuntivi. ² L'entrata in materia è acquisita tacitamente, a meno che le Commissioni alle quali è demandato il Messaggio municipale, o i gruppi ne richiedano la messa in votazione, seguendo la procedura stabilita dai capoversi seguenti. ³ La richiesta di votazione di entrata in materia, se proposta da una Commissione o da parte di essa, deve essere contenuta in un rapporto. Se invece proposta da un gruppo, il Capogruppo lo comunica al Presidente al più tardi quattro giorni prima della seduta, il primo cittadino informa immediatamente gli altri Capigruppo. ⁴ Quando è richiesta la votazione di entrata in materia, il Presidente, all'inizio della trattanda, dà la parola a chi ha formulato la richiesta. Dopodiché, possono intervenire i relatori designati dalle Commissioni alle quali il Messaggio municipale è stato demandato e i Capigruppo, che presentano le posizioni delle Commissioni, rispettivamente dei gruppi, in merito all'entrata in materia. ⁵ In seguito prende la parola il rappresentante del Municipio. ⁶ Infine il Presidente mette in votazione a maggioranza semplice l'entrata in materia.

Commento:

Si propone di modificare l'articolo concernente l'entrata in materia, istituto che la LOC non prevede, ma strumento utilizzato dal Gran Consiglio (art. 31 del Regolamento del Gran Consiglio) ed ammesso dalla giurisprudenza anche per i Legislativi comunali a patto che tale principio sia inserito nel regolamento comunale o nel regolamento interno del Consiglio comunale. La proposta nasce in primis dalla constatazione che nelle poche occasioni in cui si è voluto utilizzare l'entrata in materia, essa è stata erroneamente usata alla stregua del rinvio. Strumento questo usualmente impiegato per indicare al Municipio la necessità di ulteriori approfondimenti sull'oggetto oppure per comunicargli il carattere prematuro della proposta. In realtà lo spirito alla base dell'introduzione dell'entrata in materia e dell'eventuale decisione di non entrare in materia, esplicitato dal nuovo capoverso 1, è quello di dare la facoltà al Legislativo di mandare un chiaro messaggio all'Esecutivo di non voler entrare nemmeno nel merito della proposta municipale, né ora, né mai. I capoversi da 2 a 5 ne disciplinano poi le modalità.



Art. 18

Versione attuale	Versione proposta
Art. 18 Sistema di voto ¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova. ² Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.	Art. 18 Sistema di voto ¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova. ² Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.

Commento:

Si propone di togliere la facoltà di richiedere una controprova e ciò in ragione del fatto che in caso di dubbi spetta semmai al Presidente, responsabile del corretto svolgimento delle sedute, sentito il parere degli scrutatori, chiedere di rivotare.

Art. 21

Versione attuale	Versione proposta
Art. 21 Interrogazioni ¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. ² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo. ³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto, di regola, nel termine di un mese direttamente all'interrogante. ⁴ Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale.	Art. 21 Interrogazioni ¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale. ² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo. ³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto, di regola, nel termine di un mese direttamente all'interrogante. ⁴ Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale. ⁵ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Commento:

Il nuovo capoverso 5 è diretta conseguenza della modifica dell'art. 65 LOC, ricalcandone quasi integralmente il contenuto.



Art. 22

Versione attuale	Versione proposta
Art. 22 Interpellanze ¹ L'interpellanza è lo strumento mediante il quale il consigliere comunale può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse collettivo comunale. Le interpellanze sono presentate in forma scritta alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno di ogni seduta di Consiglio comunale. ² Se l'interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. ³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. ⁴ Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).	Art. 22 Interpellanze ¹ L'interpellanza è lo strumento mediante il quale il consigliere comunale può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse collettivo comunale. Le interpellanze sono presentate in forma scritta alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno di ogni seduta di Consiglio comunale. ² Se l'interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, anche in formato elettronico, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. ³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. ⁴ Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.). ⁵ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Commento:

La prima modifica proposta è diretta conseguenza dell'entrata in vigore della nuova versione dell'art. 66 cpv. 3 LOC. Con il cambiamento in questione è stata pertanto data facoltà agli interpellanti di tramettere l'interpellanza al Municipio anche in formato elettronico, prima della seduta del Legislativo. Se ciò avviene entro il termine di sette giorni prima della seduta di quest'organo, il Municipio è poi tenuto a rispondere in occasione della stessa alla trattanda *Mozioni e interpellanze*.

La seconda modifica prende invece spunto dall'introduzione del nuovo capoverso 5 dell'art. 66 LOC, riprendendone interamente il contenuto.



Art. 24

Versione attuale	Versione proposta
Art. 24 Referendum facoltativo dei Comuni ¹ L'esercizio del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio. ² Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere il referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.	Art. 24 Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni ¹ L'esercizio dell'iniziativa legislativa e del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio. ² Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere un'iniziativa legislativa o un referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

Commento:

La proposta prende spunto dalla recente revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) e meglio dall'art. 115 che, analogamente a quanto già avviene in ambito di referendum facoltativo dei Comuni, dà ora anche facoltà di delegare al Municipio l'iniziativa legislativa. Tenuto conto della recente esperienza con due iniziative (MMN 25/2018 e 26/2018), che hanno evidenziato come questo strumento allo stato attuale obblighi lo scrivente a licenziare un messaggio in tutta fretta ed il Legislativo a chinarsi e decidere sul tema con altrettanta celerità, si propone di delegare l'esercizio dell'iniziativa legislativa comunale all'Esecutivo.

Art. 37

Versione attuale	Versione proposta
Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie ¹ Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni: a) la Commissione ambiente e territorio e fondiaria; b) la Delegazione tributaria e finanze; c) la Commissione scolastica; d) la Commissione cultura; e) la Commissione acqua potabile; f) la Commissione sport; g) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte; h) il delegato comunale nell'Autorità Regionale di Protezione e il delegato aggiunto; i) i delegati e i supplenti per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso. ² Ogni Commissione o Delegazione si compone di sette membri di cui fa parte un municipale, di regola in qualità di Presidente. ³ Le Commissioni e le Delegazioni cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. ⁴ Il Municipio vigila sulla presenza dei commissari e dei delegati alle sedute.	Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie ¹ Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni: a) la Commissione ambiente e territorio e fondiaria; b) la Delegazione tributaria e finanze; c) la Commissione scolastica; d) la Commissione cultura; e) la Commissione acqua potabile; f) la Commissione sport; g) la Commissione Fair Trade Town; h) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte; i) il delegato comunale nell'Autorità Regionale di Protezione e il delegato aggiunto; j) i delegati e i supplenti per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso. ² Ogni Commissione o Delegazione si compone di sette membri di cui fa parte un municipale, di regola in qualità di Presidente. ³ Le Commissioni e le Delegazioni cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. ⁴ Il Municipio vigila sulla presenza dei commissari e dei delegati alle sedute.



Commento:

A seguito della decisione del 12 dicembre 2015 del Consiglio comunale di approvare la mozione volta a richiedere il riconoscimento Fair Trade Town, poi ottenuto il 16 giugno 2018, si propone di ancorare nel Regolamento comunale la Commissione municipale obbligatoria Fair Trade Town. Gruppo di lavoro che si riunisce periodicamente e che coordina e controlla l'attuazione degli obiettivi Fair Trade Town.

Art. 40

Versione attuale	Versione proposta
Art. 40 Assemblee di quartiere ¹ Vengono istituite le Assemblee di quartiere. ² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età. ³ Le Assemblee sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o su richiesta del Comitato, oppure qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta. ⁴ Le Assemblee possono darsi una loro organizzazione interna e esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere. ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea. ⁶ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle Assemblee entro 60 giorni.	Art. 40 Assemblee di quartiere ¹ Vengono istituite le Assemblee di quartiere. ² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età. ³ Le Assemblee sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o su richiesta del Comitato, oppure qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta. ⁴ Le Assemblee possono darsi una loro organizzazione interna e esercitano esclusivamente funzioni consultive e propositive negli ambiti di loro competenza, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere. ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea. ⁶ Le Assemblee di quartiere sono dotate di un budget di spesa annuo di fr. 1'000.00 da destinare all'organizzazione di attività volte a favorire la vitalità dei quartieri. ⁷ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle Assemblee entro 60 giorni.

Commento:

Tra i relativamente recenti cambiamenti della LOC vi è quello dell'articolo 4 concernente frazioni e quartieri, con in particolare la modifica del cpv. 3 e l'introduzione di un nuovo cpv. 5. La proposta di modifica del cpv. 4 dell'art. 40 trae per l'appunto spunto dall'art. 4 cpv. 3 LOC che specifica ora che gli organi di quartiere, oltre che consultivo, hanno anche un ruolo propositivo. Nuovo ruolo che *non consiste però in una facoltà di intervenire in modo vincolante nel processo decisionale degli organi comunali, bensì nella possibilità di formulare proposte che potranno semmai avere valenza e peso politico. Vi sono quindi analogie con l'istituto della petizione. Gli strumenti atti a vincolare effettivamente l'attività comunale rimangono quelli tradizionali, ovvero l'iniziativa e il referendum. La mozione rimane invece lo strumento vincolante principale da parte dei consiglieri comunali* (circolare SEL n° 20170424-4).

Il nuovo cpv. 5 dell'art. 4 LOC stabilisce che *il Regolamento comunale può inoltre prevedere la possibilità che detti organi siano dotati di un budget finanziario e ne disciplina le modalità.*



Con l'introduzione del nuovo cpv. 6 si propone di concretizzare il principio peraltro già in uso a Capriasca, con sinora un importo annuo di fr. 500.00 e che si intende in questa sede raddoppiare, per cui gli organi di quartiere sono dotati di un budget di spesa, stabilendone inoltre l'ammontare e gli scopi per cui quest'ultimo può essere impiegato.

Art. 47

Versione attuale	Versione proposta
Art. 47 Autorizzazione a riscuotere Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il contabile, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato accredito alla cassa comunale.	Art. 47 Autorizzazione a riscuotere Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il contabile capo dell'Ufficio contabilità e contribuzioni , nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato accredito alla cassa comunale.

Art. 48

Versione attuale	Versione proposta
Art. 48 Diritto di firma Il Segretario comunale, il Vice Segretario ed il contabile hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco, il Vice Sindaco o un membro del Municipio designato con apposita decisione municipale.	Art. 48 Diritto di firma Il Segretario comunale, il Vice Segretario ed il contabile capo dell'Ufficio contabilità e contribuzioni hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco, il Vice Sindaco o un membro del Municipio designato con apposita decisione municipale.

Commento:

Si propongono due modifiche marginali volte ad aggiornare la denominazione del funzionario responsabile dell'Ufficio contabilità e contribuzioni.

Art. 58

Versione attuale	Versione proposta
Art. 58 Lavori festivi e notturni Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché, nei giorni feriali, dalle ore 19.00 alle ore 07.00. L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.	Art. 58 Lavori festivi e notturni ¹ Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché, nei giorni feriali, dalle ore 19.00 alle ore 07.00. L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia. ² Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga al cpv. 1 del presente articolo, l'orario d'inizio dei lavori in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.



Commento:

In caso di allerta canicola il protocollo del Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) del Dipartimento della sanità e della socialità prevede una comunicazione costante con i principali partner, fra cui i Comuni. Per quanto concerne i lavoratori che operano nei cantieri e nel settore della pavimentazione stradale il Consiglio di Stato invita i Comuni ad adattare i rispettivi ordinamenti comunali al fine di consentire, limitatamente ai periodi di canicola decretati dal GOSA, l'inizio dei lavori sui cantieri già alle ore 06:00. Infatti, è di notevole importanza una tempestiva implementazione di misure di protezione della salute degli operai e delle maestranze in caso di caldo intenso e prolungato, come l'anticipo lavori all'esterno in caso di allerta canicola.

L'attuazione di questo provvedimento straordinario richiede di una base legale nel Regolamento comunale e per questa ragione si propone l'introduzione di un nuovo capoverso all'art. 58. Con l'introduzione di tale disposto, si faciliterebbe l'applicazione di un automatismo secondo cui, una volta decretato l'avviso di canicola, le imprese di costruzione avrebbero la possibilità di anticipare l'inizio lavori sui cantieri alle ore 06:00.

Art. 60 (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
	Art. 60 Lotta alla zanzara tigre Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione i biotopi con la presenza di pesci e anfibi e le piscine clorate. Il Municipio regola tramite ordinanza le misure preventive da attuare per combattere la zanzara tigre.

Commento:

Negli scorsi anni l'Ufficio di sanità ha indicato che nei Regolamenti comunali va introdotta una norma specifica nell'ambito della sorveglianza e lotta alla zanzara tigre per i Comuni che possono essere interessati da questo dittero giunto in Europa dal sud-est asiatico; tematica diventata purtroppo d'attualità anche nel nostro Comune in particolare nell'ultimo anno.

Il problema principale per il quale la zanzara tigre continua a diffondersi è dovuto al fatto che le disposizioni preventive date per evitarne la diffusione, ad esempio svuotare i recipienti pieni di acqua stagna, spesso non sono rispettate.

Alla luce di quanto sopra si propone quindi di introdurre una disposizione che vieti alla cittadinanza di tenere dei contenitori di acqua stagna che potrebbero diventare ricettacoli di uova di questa zanzara.



TITOLO X, Archivi di dati (nuovo)

Infine, con circolare n° 20170511-5 la SEL ha segnalato ai Comuni *l'esigenza di inserire nei Regolamenti comunali le basi legali, in un'ottica di protezione dei dati, degli archivi della documentazione, delle liste delle pendenze e dell'applicativo informatico per la gestione unificata delle banche dati previste dal diritto settoriale superiore (Gecoti e simili).*

Secondo l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP), le elaborazioni che presentano regolarità o durata (art. 4 cpv. 4 LPDP), come quelle che avvengono tramite l'utilizzo di banche dati, richiedono una base legale. La stessa è tesa a garantire un fondamento democratico e la sicurezza giuridica quando lo Stato elabora dati in modo sistematico. L'obbligo della base legale si estende a tutti i soggetti della LPDP, quindi anche ai Comuni (art. 2 cpv. 2 LPDP).

Per banca dati si intende una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate (art. 4 cpv. 5 LPDP).

La base legale va stabilita a livello comunale per le cosiddette banche dati residuali dei Comuni, vale a dire per quelle che non sono già oggetto di disciplinamento specifico nel diritto settoriale superiore (quali ad esempio il registro degli abitanti o il catalogo elettorale). Si tratta quindi in particolare delle banche dati per la gestione fisica delle pratiche comunali correnti (archivi degli incarti) nei vari settori, unitamente alle rispettive liste delle pendenze o della corrispondenza. A titolo d'esempio, si possono citare le banche dati (cartacee e/o elettroniche) delle pratiche correnti nel settore del controllo abitanti, nel settore edilizio, assistenziale, fiscale e le relative liste delle pendenze.

Di seguito gli articoli proposti dalla SEL e dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati.

Art. 61 (nuovo)

Versione attuale	Versione proposta
	Art. 61 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione ¹ Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare. ² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali. ³ Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.



Commento:

Il primo capoverso disciplina l'oggetto dei sistemi d'informazione e di documentazione (i dati personali, eventualmente meritevoli di particolare protezione, che possono essere elaborati nell'evasione degli affari comunali), lo scopo dell'elaborazione (la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari) e l'organo responsabile (il Comune). Al fine di coprire le banche dati residuali di tutti gli organi comunali (quindi anche del Legislativo), l'organo responsabile è genericamente definito come Comune.

Il cpv. 2 prevede la modulazione degli accessi agli archivi di cui al primo capoverso in funzione delle reali e comprovate necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

Infine, l'ultimo capoverso riserva la facoltà al Comune di emanare ulteriori e più precise norme, in particolare per quanto riguarda la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Art. 62 (nuovo)

Versione attuale	Versione proposta
	Art. 62 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo. ² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

Commento:

Il cpv. 1 stabilisce la facoltà del Comune di gestire più archivi di dati previsti dal diritto settoriale superiore (ad esempio il registro degli abitanti, il catalogo elettorale, l'archivio di dati fiscale, l'archivio di dati del servizio sociale comunale, ecc.) in un unico "ambiente automatizzato", rispettivamente tramite un unico applicativo (ad esempio, l'applicativo Urbanus).

Il secondo capoverso richiama esplicitamente il diritto settoriale superiore per quanto riguarda gli scopi, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di ogni singolo archivio di dati. Ciò significa che la conglomerazione fisica di più archivi di dati in un unico ambiente automatizzato non comporta la loro fusione parziale o totale in termini di contenuto, di organi responsabili, di diritti di accesso e di misure di sicurezza, ma unicamente il loro stoccaggio in un contenitore comune. Per il resto, come detto, i singoli archivi di dati devono essere gestiti conformemente al rispettivo diritto settoriale superiore, vale a dire secondo regole proprie, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso.



Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari ed alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per quelli tecnici.

A disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale no. 906 del 16 settembre 2019.

Allegato:

- regolamento comunale con modifiche.



COMUNE DI CAPRIASCA Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 16/2019 concernente la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 50, 58 e 60 e l'introduzione dei nuovi articoli 3, 60, 61 e 62.

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del...

D E C I D E:

1. È approvata la revisione parziale del Regolamento comunale con la modifica degli attuali articoli 2, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 50, 58 e 60 e l'introduzione dei nuovi articoli 3, 60, 61 e 62.
2. La revisione parziale del Regolamento comunale entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

XXXXXX XXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete,



REGOLAMENTO COMUNALE

INDICE

TITOLO I

Nome - Frazioni - Sigillo comunale – Stemma - Albi

Art. 1 Nome - Frazioni - Quartieri

Art. 2 Sigillo – Stemma

Art. 3 Albi

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del Comune

Art. 4 Organi

Capitolo II

L'Assemblea comunale

Art. 5 Composizione

Art. 6 Attribuzioni

Capitolo III

Il Consiglio comunale

Art. 7 Composizione

Art. 8 Elezione

Art. 9 Attribuzioni e deleghe del Consiglio comunale al Municipio

Art. 10 Ufficio presidenziale - Supplenza

Art. 11 Costituzione dei gruppi e finanziamento dei partiti politici

Art. 12 Sessioni ordinarie e straordinarie

~~Art. 13 Sessioni straordinarie~~

Art. 13 Luogo

Art. 14 Pubblicità

Art. 15 Funzionamento

Art. 16 Modalità di discussione

Art. 17 Entrata in materia

Art. 18 Sistema di voto

Art. 19 Votazioni eventuali

Art. 20 Verbale

Art. 21 Interrogazioni

Art. 22 Interpellanze

Art. 23 Mozioni

Art. 24 Referendum facoltativo dei Comuni

Commissioni e Delegazioni

Art. 25 Commissioni permanenti

Art. 26 Composizione e nomina

Art. 27 Convocazione

Art. 28 Commissione della gestione

Art. 29 Commissione delle petizioni e della legislazione

Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche

Art. 31 Obbligo di discrezione

Capitolo IV

Il Municipio

Art. 32 Composizione



- Art. 33 Sedute informative
- Art. 34 Lavori e forniture
- Art. 35 Spese non preventivate
- Art. 36 Norme comportamentali

Commissioni e Delegazioni

- Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie
- Art. 38 Dichiarazione di fedeltà
- Art. 39 Commissioni e Delegazioni facoltative
- Art. 40 Assemblee di quartiere

TITOLO III Dipendenti comunali

Capitolo I Norme generali

- Art. 41 Regolamento organico dei dipendenti
- Art. 42 Diarie e indennità

Capitolo II Altre funzioni

- Art. 43 Perito comunale

TITOLO IV Onorari, diarie, indennità

- Art. 44 Grado di occupazione, onorari del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Municipali
- Art. 45 Rimborso spese, missioni e funzioni straordinarie, spese di rappresentanza del Municipio
- Art. 46 Diarie e indennità del Consiglio Comunale

TITOLO V Gestione finanziaria e contabilità

- Art. 47 Autorizzazione a riscuotere
- Art. 48 Diritto di firma
- Art. 49 Tasse, tariffe, indennità e sportule

TITOLO VI I beni comunali

Capitolo I Disposizioni generali

- Art. 50 Suddivisione

Capitolo II Utilizzazione dei beni amministrativi

- Art. 51 Uso comune
- Art. 52 Uso accresciuto e particolare

TITOLO VII Tasse

- Art. 53 Ammontare



TITOLO VIII
Prestazioni obbligatorie

Art. 54 Prestazioni obbligatorie

TITOLO IX
Norme di polizia

Art. 55 Norma generale

Art. 56 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Art. 57 Quietè notturna

Art. 58 Lavori festivi e notturni

Art. 59 Area pubblica – animali

Art. 60 Lotta alla zanzara tigre

TITOLO X
Archivi di dati

Art. 61 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione

Art. 62 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale

TITOLO XI
Contravvenzioni e multe

Art. 63 Contravvenzioni e multe

TITOLO XII
Disposizioni finali ed abrogative

Art. 64 Diritto suppletorio

Art. 65 Entrata in vigore – Pubblicazione

Compendio delle abbreviazioni

LOC: Legge organica comunale

LEDP: Legge sull'esercizio dei diritti politici



PREAMBOLO

Il Comune di Capriasca promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

TITOLO I

Nome del Comune - Designazione delle frazioni - Sigillo comunale – Stemma – Albi

Art. 1 Nome - Frazioni – Quartieri

¹ Il nome del Comune è Capriasca.

² Il Comune comprende le seguenti ventinove frazioni: Albumo, Almatro, Bettagno, Bidogno, Bigorio, Cagiallo, Campestro, Carusio, Corticiasca, Cranello, Lelgio, Lopagno, Lugaggia, Lupo, Miera, Muralta, Odogno, Oggio, Pezzolo, Puffino, Roveredo, Sala, San Matteo, Sarone, Somazzo, Sureggio, Tesserete, Treggia e Vaglio.

³ Esso comprende nove quartieri: Bidogno - Corticiasca (Albumo, Bidogno, Carusio, Corticiasca, Cranello, Lupo, Puffino e Somazzo), Cagiallo (Almatro, Cagiallo, Muralta, San Matteo per la parte dell'ex Comune di Cagiallo e Sarone), Campestro (Campestro), Lopagno - Roveredo (Lopagno, San Matteo per la parte dell'ex Comune di Lopagno, Miera, Oggio, Roveredo e Treggia), Lugaggia (Lugaggia e Sureggio), Odogno (Bettagno, Lelgio, Odogno e Pezzolo), Sala (Bigorio e Sala), Tesserete (Tesserete) e Vaglio (Vaglio). I limiti territoriali dei quartieri sono descritti nell'allegato 1.

⁴ Il Comune è dotato di uno stradario comunale, è facoltà del Municipio richiedere ai proprietari di stabili un contributo massimo di fr. 50.00 per la copertura dei costi per l'acquisto e la posa delle targhe dei numeri civici.

Art. 2 Sigillo - Stemma

¹ Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm **35 28** e porta il nome e lo stemma del Comune.

² Hanno pure valore ufficiale i duplicati nella forma del timbro.

³ Lo stemma del Comune è rappresentato da due capre addossate e salienti di colore argento (**RAL: 7001**) in campo azzurro (**RAL: 5017**). Nella parte inferiore un'onda del medesimo colore rappresenta il fiume Capriasca. Esso è riprodotto nell'allegato 2 del presente regolamento.

⁴ La riproduzione e l'utilizzo dello stemma comunale, **illustrato nell'allegato 2**, soggiace ad autorizzazione municipale.

⁵ **Appartengono al Comune e soggiacciono pure ad autorizzazione gli stemmi riprodotti nell'allegato 2, appartenenti agli ex Comuni di Bidogno, Cagiallo, Campestro, Corticiasca, Lopagno, Lugaggia, Sala Capriasca, Tesserete, Roveredo e Vaglio.**

Art. 3 Albi

¹ **L'albo comunale ufficiale del Comune di Capriasca è quello sito nei pressi del palazzo comunale a Tesserete.**

² **Gli altri albi situati sul territorio comunale, così come quello elettronico, hanno unicamente carattere informativo.**



TITOLO II
Organizzazione politica
Capitolo I
Gli organi del Comune

Art. 4 Organi

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II
L'Assemblea comunale

Art. 5 Composizione

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 6 Attribuzioni

¹ L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

² Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della LEDP.

Capitolo III
Il Consiglio comunale

Art. 7 Composizione

¹ Il Consiglio comunale è composto da trentacinque membri.

² Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

³ La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue Aziende. Fanno eccezione i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti (o che svolgono, per incarico del Cantone o della Confederazione, mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione comunale).

Art. 8 Elezione

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 9 Attribuzioni e deleghe del Consiglio comunale al Municipio

¹ Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite ~~dall'art. 13 cpv. 1 dalla~~ LOC.

² Al Municipio, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della LOC sono delegate competenze decisionali in materia di:

- spese di investimento (~~art. 13 cpv. 1 lett. e LOC~~);
- esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e progetti definitivi (~~art. 13 cpv. 1 lett. g LOC~~);
- acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (~~art. 13 cpv. 1 lett. h LOC~~);
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (~~art. 13 cpv. 1 lett. i LOC~~);
- stipulazione di Convenzioni (~~art. 13 cpv. 2 LOC~~).

Art. 10 Ufficio presidenziale - Supplenza

¹ La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un Presidente;



- b) un primo Vicepresidente;
 - c) un secondo Vicepresidente;
 - d) due Scrutatori.
- ² Le cariche non sono obbligatorie.
- ³ In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Art. 11 Costituzione dei gruppi e finanziamento dei partiti politici

- ¹ Ogni gruppo, durante la seduta costitutiva notifica al Presidente del Consiglio Comunale la propria costituzione ed il proprio capogruppo.
- ² I gruppi ai sensi ~~dell'articolo 73~~ della LOC ricevono un'indennità base annua di fr. ~~1'000.00~~ **1'500.00** alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. ~~150.00~~ **200.00** per ogni consigliere comunale.
- ³ I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad un'indennità annua di fr. ~~150.00~~ **200.00** per ogni consigliere comunale.
- ⁴ Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei gruppi politici in seno al Consiglio Comunale al 1° maggio di ogni anno.
- ⁵ Gli importi suindicati sono adeguati al rincaro, secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo, all'inizio di ogni quadriennio.

Art. 12 Sessioni ordinarie e straordinarie

Le sedute ordinarie e straordinarie si tengono entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla LOC.

- ~~¹ Il Consiglio comunale si raduna due volte l'anno in sessione ordinaria.~~
- ~~² La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.~~
- ~~³ La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.~~
- ~~⁴ Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.~~

Art. 12 Sessioni straordinarie

- ~~¹ Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:~~
- ~~— a) se il Municipio lo ritiene opportuno;~~
 - ~~— b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.~~
- ~~² Il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo decide il Presidente.~~

Art. 13 Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale, allestita presso la sala multiuso della scuola elementare di secondo ciclo di Tesserete.

Art. 14 Pubblicità

- ¹ La seduta del Consiglio comunale è pubblica.
- ² Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suoni e immagini devono essere preannunciate prima al Presidente ed ottenere il suo consenso.



Art. 15 Funzionamento

- ¹ Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto, **per un massimo di 5 minuti per intervento**. Solo per coinvolgimento diretto, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.
- ² I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.
- ³ In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.
- ⁴ Il Sindaco e i Municipali possono prendere parte alla discussione a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per coinvolgimento diretto o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 16 Modalità di discussione

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) il (o i) relatore (i) del rapporto di maggioranza ha (hanno) la precedenza su eventuali relatori di rapporti di minoranza;
- b) i capigruppo;
- c) i singoli consiglieri;
- d) i rappresentanti del Municipio.

Art. 17 Entrata in materia

- ~~¹ Le commissioni alle quali il messaggio è demandato, per il tramite del relatore, o i gruppi, per il tramite del loro capogruppo, hanno all'inizio della trattanda la facoltà di richiedere la votazione di entrata in materia.~~
- ~~² Se richiesta da un capogruppo, il Presidente dà prima la parola al/ai capogruppo/i che hanno formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri capigruppo che presentano le posizioni dei rispettivi gruppi in merito all'entrata in materia.~~
- ~~³ Se richiesta da una commissione, il Presidente dà prima la parola al relatore della Commissione che ha formulato la richiesta, in seguito possono intervenire gli altri relatori che presentano le posizioni delle rispettive commissioni in merito all'entrata in materia.~~
- ¹ Scopo della votazione di entrata in materia è quello di significare al Municipio se il Legislativo intende occuparsi del tema proposto mediante Messaggio municipale, fermo restando che il Consiglio comunale debba in ogni caso esprimersi in merito ai conti preventivi e consuntivi.
- ² L'entrata in materia è acquisita tacitamente, a meno che le Commissioni alle quali è demandato il Messaggio municipale, o i gruppi ne richiedano la messa in votazione, seguendo la procedura stabilita dai capoversi seguenti.
- ³ La richiesta di votazione di entrata in materia, se proposta da una Commissione o da parte di essa, deve essere contenuta in un rapporto. Se invece proposta da un gruppo, il Capogruppo lo comunica al Presidente al più tardi quattro giorni prima della seduta, il primo cittadino informa immediatamente gli altri Capigruppo.
- ⁴ Quando è richiesta la votazione di entrata in materia, il Presidente, all'inizio della trattanda, dà la parola a chi ha formulato la richiesta. Dopodiché, possono intervenire i relatori designati dalle Commissioni alle quali il Messaggio municipale è stato demandato e i Capigruppo, che presentano le posizioni delle Commissioni, rispettivamente dei gruppi, in merito all'entrata in materia.
- ⁵ In seguito prende la parola il rappresentante del Municipio.
- ⁶ Infine il Presidente mette in votazione a maggioranza semplice l'entrata in materia.

Art. 18 Sistema di voto

- ¹ Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.
- ² Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.



Art. 19 Votazioni eventuali

- ¹ Ad eccezione dei messaggi sui conti preventivi e consuntivi, per i quali non è proponibile, la domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta a maggioranza semplice.
- ² Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.
- ³ L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- ⁴ Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta, con susseguenti votazioni, quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
- ⁵ In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio.
- ⁶ I consiglieri possono votare anche per più proposte nella stessa votazione.
- ⁷ La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi all'ultimo turno va messa in votazione finale.

Art. 20 Verbale

- ¹ Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
- ² Il riassunto delle discussioni è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 21 Interrogazioni

- ¹ L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
- ² Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.
- ³ Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto, di regola, nel termine di un mese direttamente all'interrogante.
- ⁴ Il Municipio dirama il testo dell'interrogazione e della risposta a tutti i consiglieri comunali, qualora ravvisi nell'interrogazione un interesse generale.
- ⁵ Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.

Art. 22 Interpellanze

- ¹ L'interpellanza è lo strumento mediante il quale il consigliere comunale può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse collettivo comunale. Le interpellanze sono presentate in forma scritta alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno di ogni seduta di Consiglio comunale.
- ² Se l'interpellanza è presentata almeno sette giorni prima della seduta, **anche in formato elettronico**, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
- ³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipio. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.
- ⁴ Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, ecc.).
- ⁵ Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.



Art. 23 Mozioni

- ¹ Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.
- ² Per i dettagli formali si fa riferimento ~~all'art. 67~~ alla LOC.

Art. 24 Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni

- ¹ L'esercizio ~~dell'iniziativa legislativa e~~ del diritto di referendum del Comune in materia cantonale compete al Municipio.
- ² Il Consiglio comunale può vincolare il Municipio a sottoscrivere ~~un'iniziativa legislativa o un~~ referendum. La proposta deve essere decisa in una sessione straordinaria convocata nelle forme di legge.

Commissioni e Delegazioni

Art. 25 Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale nomina ogni quattro anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) Commissione della gestione;
- b) Commissione delle petizioni e della legislazione;
- c) Commissione edilizia e opere pubbliche.

Art. 26 Composizione e nomina

- ¹ Le Commissioni nominano ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
- ² Le Commissioni sono composte di nove membri e stanno in carica per l'intero quadriennio.
- ³ La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 27 Convocazione

Le Commissioni sono convocate direttamente dal Presidente o tramite la cancelleria comunale.

Art. 28 Commissione della gestione

La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite ~~dagli articoli 171a e 172~~ dalla LOC.

Art. 29 Commissione delle petizioni e della legislazione

La Commissione delle petizioni e della legislazione ha segnatamente il compito di:

- a) preavvisare le dimissioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
 - b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
 - c) esaminare e preavvisare:
 - proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali;
 - convenzioni e i regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
 - il Piano Regolatore comunale;
 - ~~le~~ proposte di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali ~~cui all'art. 13 cpv. 1 lett. h~~ LOC;
 - d) preavvisare le proposte municipali a intraprendere o stare in lite, a transigere o compromettere;
 - e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
 - f) esaminare le petizioni e le mozioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
 - g) di pronunciarsi sulle questioni di toponomastica.
- Sono riservate le competenze della Commissione della gestione.



Art. 30 Commissione edilizia e opere pubbliche

La Commissione edilizia e opere pubbliche si pronuncia su:

- a) progetti relativi ad opere pubbliche dal profilo tecnico;
- b) proposte municipali riguardanti istanze dirette al Consiglio comunale in materia edilizia e viaria.

Sono riservate le competenze della Commissione della gestione.

Art. 31 Obbligo di discrezione

I membri delle Commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni.

Capitolo IV Il Municipio

Art. 32 Composizione

¹ Il Municipio è composto di sette membri e di tre supplenti.

² Esso esercita le attribuzioni stabilite ~~dagli articoli 106, 107, 110, 111 e 112~~ dalla LOC, nonché delle altre norme cantonali che attribuiscono le competenze municipali.

³ Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 del presente Regolamento.

⁴ Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale.

Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di quindici giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 33 Sedute

¹ Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

² Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco:

- a. ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
- b. su istanza di almeno 1/3 dei municipali.

In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari ~~di cui all'art. 197~~ stabilite dalla LOC.

³ Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione in applicazione ~~dell'art. 98 della~~ LOC. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio si dota di un sistema di gestione elettronica dei documenti, garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e riservato ~~l'art. 104~~ quanto stabilito dalla LOC ~~circa discrezione e riserbo~~.

⁴ Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio di Palazzo comunale; se speciali ragioni lo giustificano esse possono essere tenute eccezionalmente in un altro locale che non sia un pubblico esercizio.

⁵ La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci.

⁶ Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

⁷ I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

⁸ I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.

⁹ I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti.

¹⁰ Per quanto non previsto nel seguente articolo, segnatamente circa le norme di funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della Legge organica comunale.



¹¹Il Municipio può organizzare sedute informative per discutere e dibattere problemi di interesse generale o di una successiva pertinenza del Consiglio comunale.

¹²Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

¹³Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti esterni.

Art. 34 Lavori e forniture

Lavori, forniture e prestazioni di servizio per il Comune sono soggetti alle norme previste dalla legge cantonale sulle commesse pubbliche.

Art. 35 Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale, nei limiti fissati dal Regolamento di applicazione della Legge organica comunale.

Art. 36 Norme comportamentali

Il Municipio può stabilire, all'inizio della legislatura, norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione, soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.

Commissioni, Delegazioni e Assemblea di quartiere

Art. 37 Commissioni e Delegazioni obbligatorie

¹ Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni:

- a) la Commissione ambiente e territorio e fondiaria;
- b) la Delegazione tributaria e finanze;
- c) la Commissione scolastica;
- d) la Commissione cultura;
- e) la Commissione acqua potabile;
- f) la Commissione sport;

g) la Commissione Fair Trade Town;

h) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;

i) il delegato comunale nell'Autorità Regionale di Protezione e il delegato aggiunto;

j) i delegati e i supplenti per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

² Ogni Commissione o Delegazione si compone di sette membri di cui fa parte un municipale, di regola in qualità di Presidente.

³ Le Commissioni e le Delegazioni cui al presente articolo, esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

⁴ Il Municipio vigila sulla presenza dei commissari e dei delegati alle sedute.

Art. 38 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria e finanze, nonché delegato e supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso, prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Art. 39 Commissioni e Delegazioni facoltative

¹ Il Municipio può istituire altre Commissioni o Delegazioni che si rendessero opportune.

² Le stesse si riuniscono ed operano a richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

Art. 40 Assemblee di quartiere

¹ Vengono istituite le Assemblee di quartiere.

² Le stesse sono composte dai residenti nel quartiere a partire dal sedicesimo anno di età.

³ Le Assemblee sono convocate dal Municipio almeno una volta durante il quadriennio o su richiesta del Comitato, oppure qualora il 10% dei residenti ne fa esplicita richiesta.

⁴ Le Assemblee possono darsi una loro organizzazione interna e esercitano esclusivamente funzioni consultive, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere.



- ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea.
- ⁶ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle Assemblee entro 60 giorni.
- ⁴ Le Assemblee possono darsi una loro organizzazione interna e esercitano **esclusivamente** funzioni consultive **e propositive negli ambiti di loro competenza, su questioni di interesse locale relative al rispettivo quartiere.**
- ⁵ Il Municipio, tramite ordinanza, disciplina il funzionamento dell'Assemblea.
- ⁶ **Le Assemblee di quartiere sono dotate di un budget di spesa annuo di fr. 1'000.00 da destinare all'organizzazione di attività volte a favorire la vitalità dei quartieri.**
- ⁷ Il Municipio risponderà alle sollecitazioni formulate per iscritto dalle Assemblee entro 60 giorni.

TITOLO III
Dipendenti comunali
Capitolo I
Norme generali

Art. 41 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei dipendenti.

Art. 42 Diarie e indennità

Per missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

Capitolo II
Altre funzioni

Art. 43 Perito comunale

- ¹ Il Municipio nomina un perito comunale che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge a richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.
- ² In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi ~~dell'art. 140 della~~ LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.
- ³ La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

TITOLO IV
Onorari, diarie, indennità

Art. 44 Grado di occupazione, onorari del Sindaco, del Vice Sindaco e dei Municipal

- ¹ Il grado di occupazione del Sindaco è del 40%, quello del Vice Sindaco del 30% e quello dei Municipal del 25%.
- ² L'onorario dei membri del Municipio è calcolato sulla base di un salario annuo lordo di fr. 90'000.00.
- ³ Ogni supplente municipale riceve fr. 200.00 per seduta.
- ⁴ Gli onorari del Sindaco e dei Municipal sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.

Art. 45 Rimborso spese, missioni e funzioni straordinarie, spese di rappresentanza del Municipio

- ¹ Quale rimborso spese annuale, le spese di trasferta e altre spese vive per l'assolvimento del mandato pubblico sono previsti i seguenti importi:
- a) fr. 2'500.00 per il Sindaco;



- b) fr. 2'000.00 per il Vice Sindaco;
- c) fr. 1'500.00 per i Municipali.
- ² Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate e particolarmente per missioni fuori Cantone, vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi, così come fr. 140.00 per ogni pernottamento.
- ³ Ai membri del Municipio saranno riconosciute le spese di rappresentanza documentate nei limiti fissati annualmente nel preventivo.

Art. 46 Diarie e indennità del Consiglio comunale

- ¹ I consiglieri comunali ricevono un'indennità di fr. 60.00 per ogni seduta del Consiglio comunale e per ogni seduta delle commissioni permanenti e speciali alle quali partecipano.
 - ² I membri delle delegazioni e commissioni nominate dal Municipio ricevono un'indennità di fr. 60.00 per ogni seduta alla quale partecipano.
 - ³ Il Presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità di fr. 150.00 per ogni seduta alla quale partecipa e presiede.
 - ⁴ Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Consiglio comunale delle Commissioni o delle Delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
 - a) per una giornata fr. 200.00;
 - b) per impegni di durata fino a mezza giornata fr. 100.00.
- Per missioni fuori Comune sono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 47 Autorizzazione a riscuotere

Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il ~~contabile~~ **capo dell'Ufficio contabilità e contribuzioni**, nonché altri funzionari designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del Comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo dell'immediato accredito alla cassa comunale.

Art. 48 Diritto di firma

Il Segretario comunale, il Vice Segretario ed il ~~contabile~~ **capo dell'Ufficio contabilità e contribuzioni** hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco, il Vice Sindaco o un membro del Municipio designato con apposita decisione municipale.

Art. 49 Tasse, tariffe, indennità e sportule

Le tasse in generale e le tariffe in materia di polizia locale sono stabilite da regolamenti speciali. Gli interventi, richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.

TITOLO VI

I beni comunali

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 50 Suddivisione

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi ~~ai sensi della LOC (art. 177 LOC);~~
- b) beni patrimoniali ~~ai sensi della LOC (art. 178 LOC).~~



Capitolo II Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 51 Uso comune

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 52 Uso accresciuto e particolare

- a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
- b) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).
- c) Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sui beni amministrativi

TITOLO VII Tasse

Art. 53 Ammontare

- ¹ Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.
- ² Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e, in generale, chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni veramente ridotte.

TITOLO VIII Prestazioni obbligatorie

Art. 54 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o eventi eccezionali il Municipio può obbligare i cittadini a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO IX Norme di polizia

Art. 55 Norma generale

- ¹ Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, dell'igiene, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.
- ² Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia, il Municipio è dotato di un corpo di Polizia strutturato secondo la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.
- ³ Il corpo strutturato è denominato Polizia Torre di Redde, la cui giurisdizione si estende, secondo convenzione, ai Comuni di Comano, Cureglia e Ponte Capriasca.
- ⁴ Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
- ⁵ Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 56 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.



Art. 57 Quietè notturna

- ¹ Dalle ore 23.00 alle 7.00 nei giorni feriali rispettivamente alle 9.00 nei giorni festivi sono di regola vietati all'interno e in vicinanza dell'abitato, i canti ed i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti.
- ² Sono pure vietati i rumori molesti e inutili prodotti da veicoli sia in sosta sia in moto.

Art. 58 Lavori festivi e notturni

- ¹ Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro con macchine ed utensili rumorosi nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché, nei giorni feriali, dalle ore 19.00 alle ore 07.00. L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta dei frutti di campagna. Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
- ² Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga al cpv. 1 del presente articolo, l'orario d'inizio dei lavori in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

Art. 59 Area pubblica - animali

- ¹ Sull'area pubblica gli animali non devono creare pericolo o recare molestie a terzi e in particolare i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
- ² Il detentore di cani è tenuto a raccogliergli gli escrementi lasciati sul suolo pubblico e a depositarli negli appositi cestini.

Art. 60 Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri. Il Municipio regola tramite ordinanza le misure preventive da attuare per combattere la zanzara tigre.

TITOLO X Archivi di dati

Art. 61 Archivi di dati: gestione, accesso e organizzazione

- ¹ Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
- ² L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
- ³ Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 62 Archivi di dati gestiti in virtù del diritto settoriale

- ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.
- ² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.



TITOLO XI Contravvenzioni e multe

Art. 63 Contravvenzioni e multe

- ¹ Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, ad ordinanze municipali o a leggi la cui applicazione gli è affidata.
- ² L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
- ³ La procedura è stabilita ~~dagli articoli 147-150~~ dalla LOC.
- ⁴ L'Ufficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia avente giurisdizione sul territorio comunale, per infrazioni da loro constatate, intimano direttamente il rapporto di contravvenzione al denunciato, nelle forme previste ~~dall'art. 147~~ dalla LOC, trasmettendone copia al Municipio.

TITOLO XII Disposizioni finali, abrogative e transitorie

Art. 64 Diritto suppletorio

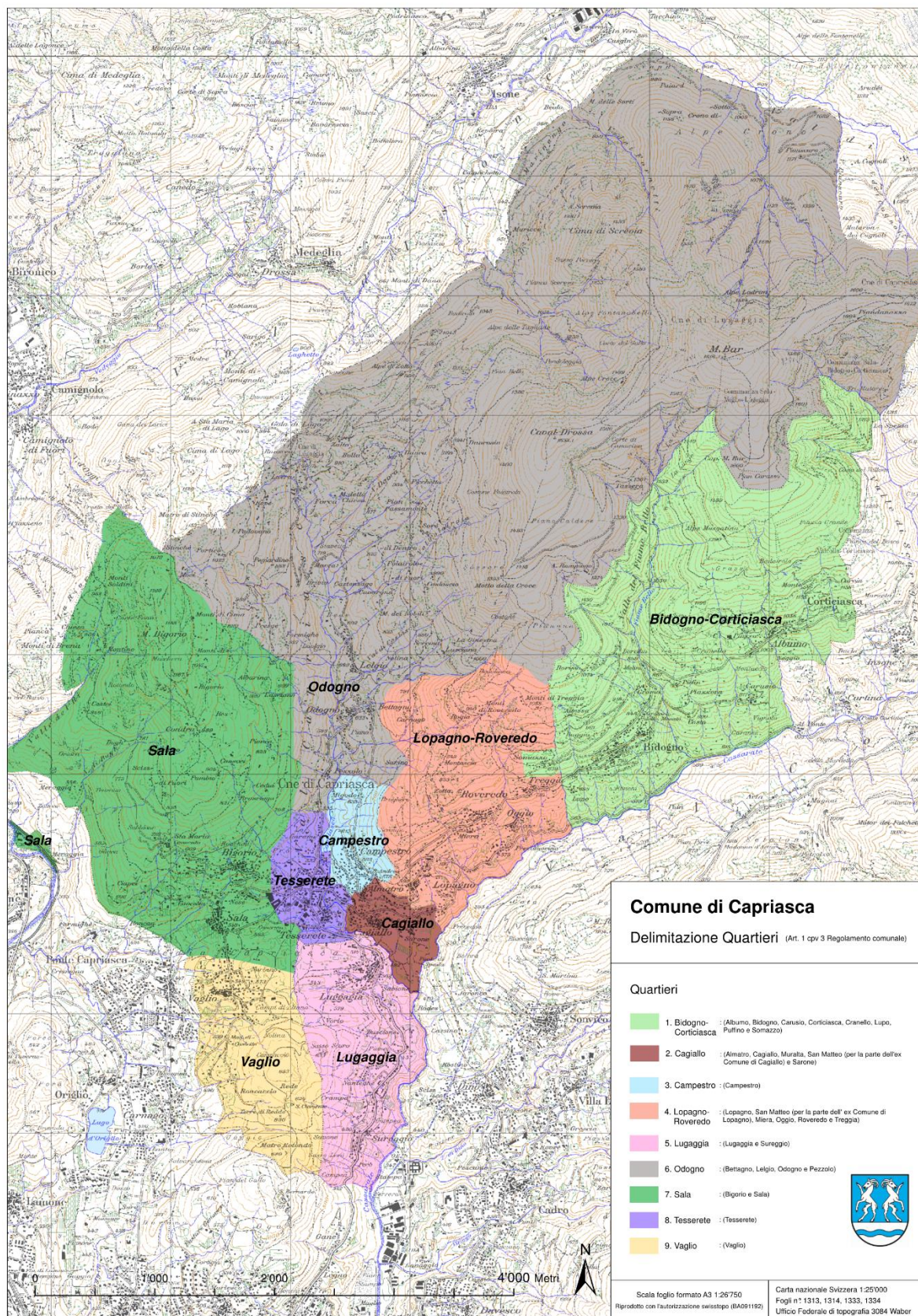
Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 65 Entrata in vigore – Pubblicazione

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.
- ² Un esemplare del regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.



Allegato 1



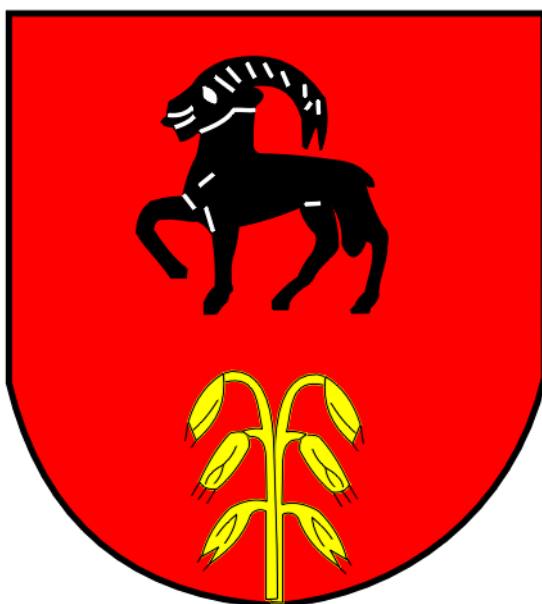


Allegato 2

Stemma comunale di Capriasca

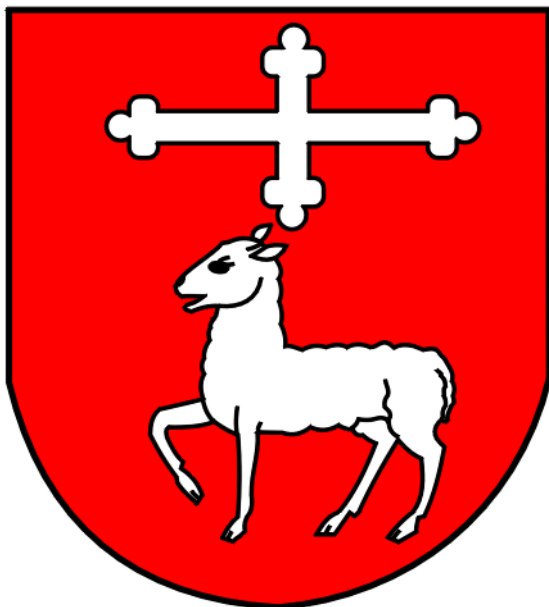


Stemma comunale di Bidogno





Stemma comunale di Cagiallo

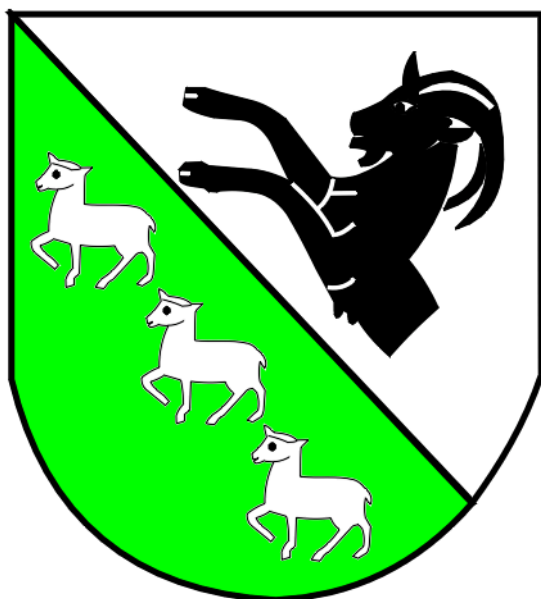


Stemma comunale di Campestro





Stemma comunale di Corticiasca



Stemma comunale di Lopagno

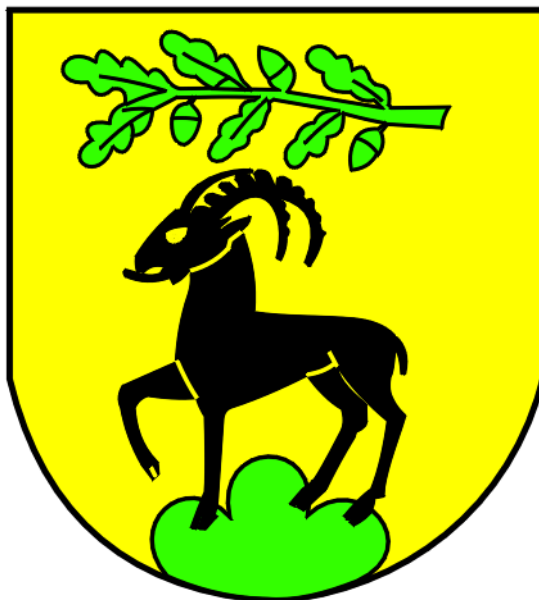




Stemma comunale di Lugaggia



Stemma comunale di Roveredo

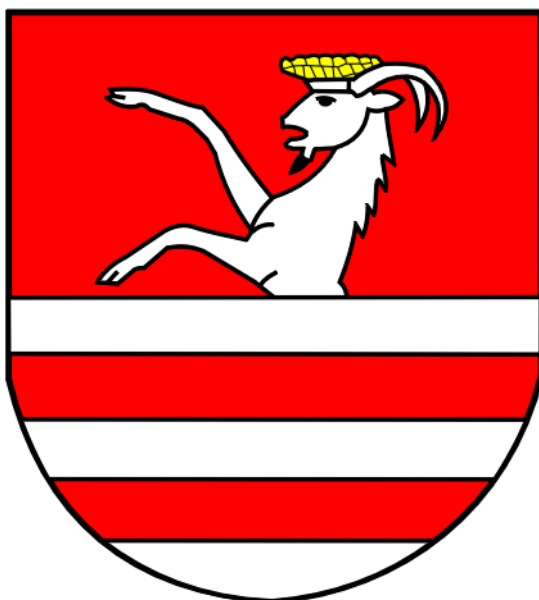




Stemma comunale di Sala



Stemma comunale di Tesserete





Stemma comunale di Vaglio

